



Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica federale della Nigeria; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale con il Governo della Repubblica federale della Nigeria; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate con il Governo della Repubblica federale della Nigeria

A.C. 1988

Dossier n° 193 - Schede di lettura
24 settembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1988
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	13 dicembre 2018
trasmissione alla Camera:	16 luglio 2019
assegnazione:	23 luglio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

Contenuti degli accordi

I **tre accordi bilaterali tra Italia e Nigeria** in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel novembre 2016 riguardano, rispettivamente, la materia dell'extradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.

Trattato di estradizione

Il Trattato di estradizione tra Italia e Nigeria intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria

internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione si è resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo **sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia**: tali flussi, portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati, hanno reso più marcata l'esigenza di una disciplina uniforme e coerente della consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

Per quanto concerne i **flussi migratori**, dai dati ufficiali del [Cruscotto statistico giornaliero](#) curato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno emerge che hanno dichiarato nazionalità nigeriana 1.250 migranti sbarcati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, pari al 5% dei complessivi 23.370 soggetti sbarcati; nel 2017 avevano dichiarato di essere nigeriani 18.153 migranti (15% dei 119.310 arrivi complessivi).

I cittadini nigeriani residenti in Italia nel 2017 erano 89.000 (+14,6% rispetto al 2016); tale numero è ulteriormente cresciuto nel 2018 attestandosi a 106.000 (+19,8% sul 2017). Tali valori collocano la Nigeria in tredicesima posizione per Paese d'origine dei residenti stranieri in Italia (*fonte: [Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, IX Rapporto annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, luglio 2019](#)*).

Quanto alle **relazioni economiche bilaterali** italo-nigeriane, va rammentato che per l'Italia, che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il **secondo partner commerciale nell'Africa sub-sahariana** dopo il Sud Africa. Secondo i più recenti dati disponibili, riferiti al 2017, il volume dell'interscambio in quell'anno ha visto importazioni italiane - innanzitutto petrolio greggio e gas - per 782 milioni di euro (604 milioni nel 2016) ed esportazioni - macchinari, apparecchiature e prodotti petroliferi raffinati le prime voci - per 482 milioni di euro (492 nel 2016).

Con riferimento al **contenuto**, il Trattato di estradizione italo-nigeriano si compone di **25 articoli** preceduti da un breve preambolo.

Ai sensi dell'**articolo 1**, rubricato **Obbligo di estradare**, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo (estradizione processuale) o dell'esecuzione della pena (estradizione esecutiva).

Le **tipologie di reato** che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'**articolo 2**: la norma precisa che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi.

L'**articolo 3** riguarda i **motivi di rifiuto obbligatorio** individuandoli puntualmente. In particolare, la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, la sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto (cosiddetto principio « ne bis in idem ») ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto.

Quanto ai **motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4)** l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione.

Con l'**articolo 5** viene disciplinato un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'**estradizione del cittadino**. Le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri

cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Gli **articoli da 6 a 9** disciplinano il **procedimento di estradizione**.

L'**articolo 10** illustra l'applicazione del "**principio di specialità**" in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.

L'**articolo 11 vieta la riestradizione** verso uno Stato terzo della persona estradata.

L'**articolo 12** disciplina la misura cautelare urgente dell'**arresto provvisorio**.

L'articolo 13 riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate **più richieste di estradizione** da diversi Stati per la stessa persona.

Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le **modalità di consegna** della persona da estradare (**articolo 14**), i casi di **consegna differita e temporanea** (**articolo 15**) e la **procedura semplificata** di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (**articolo 16**).

Specifiche previsioni in ordine alla **consegna** allo Stato richiedente di **cose sequestrate** alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'**articolo 17** mentre l'**articolo 18** riguarda il **transito** nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo.

L'**articolo 19** è dedicato alla ripartizione delle **spese** sostenute per la procedura di estradizione.

L'**articolo 20** riguarda lo **scambio informativo** in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all'extradizione.

Al sensi dell'**articolo 21** il Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle Parti da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte.

L'impegno a rispettare il carattere di **segretezza** dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte è sancito dall'**articolo 22**.

L'**articolo 23** stabilisce che le eventuali **controversie** che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

A norma dell'**articolo 24** le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni e l'accordo **entrerà in vigore** alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

L'**articolo 25**, infine, prevede che ciascuna parte possa recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica, con effetto a sei mesi.

Accordo sul trasferimento delle persone condannate

L'Accordo italo-nigeriano sul trasferimento delle persone condannate intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.

L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di un precedente accordo bilaterale sul tema, circostanza aggravata dal fatto che la Nigeria non ha aderito alla **Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate**, sottoscritta a **Strasburgo il 21 marzo 1983** e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio (qui il [link](#) allo stato delle ratifiche).

La Convenzione, in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 1985 (ratificata dal nostro Paese con la L. 334/1988), costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive. Obiettivo della Convenzione è favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel proprio paese d'origine. Non mancano nel testo convenzionale considerazioni di carattere umanitario, laddove si tiene conto che le difficoltà di

comunicazione dovute a barriere linguistiche e a mancanza di contatti con i propri familiari possono avere effetti negativi sul comportamento dei detenuti stranieri. Ai sensi della Convenzione, il trasferimento, che, è essere richiesto sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione), è subordinato al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato. La Convenzione individua anche la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento; quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.

L'Accordo tra Italia e Nigeria sul trasferimento delle persone condannate si compone di **24 articoli**, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo.

L'**articolo 1** contiene le **definizioni** dei termini utilizzati nel testo, mentre l'**articolo 2** è dedicato ai **principi generali** che informano l'Accordo.

Con l'**articolo 3** vengono individuate le **Autorità centrali**, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nell'Ufficio del Procuratore generale e nel Ministero della giustizia per la Nigeria.

L'**articolo 4** disciplina le **condizioni** per dar luogo al trasferimento, prevedendo esso possa avvenire - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia - soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. E' inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso.

L'**articolo 5** riguarda l'obbligo di fornire **informazioni** alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.

Ai sensi dell'**articolo 6**, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti.

Una disciplina analitica in relazione ai **documenti** che devono essere presentati da entrambi gli Stati è contenuta nell'**articolo 7**, laddove alla **lingua** di redazione degli atti è dedicato l'**articolo 8**.

L'**articolo 9** riguarda il **consenso** al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale **verifica** del medesimo consenso.

L'**articolo 10** concerne i fattori da considerare per assumere la **decisione** di trasferire la persona condannata.

Alla **modalità di consegna** della persona trasferita è dedicato l'**articolo 11**.

Con l'**articolo 12** è disciplinata l'**esecuzione della condanna**. La norma dispone che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata.

Ai sensi dell'**articolo 13**, solo lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di **revisione della sentenza**.

L'**articolo 14** prevede che le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena.

L'**articolo 15** dispone in materia di cessazione dell'esecuzione della condanna da parte dello Stato di esecuzione, quando informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura che rendano non più eseguibile la condanna.

L'**articolo 16** riguarda le **informazioni** concernenti l'esecuzione della condanna e l'**articolo 17** le disposizioni relative al **transito** della persona condannata.

In relazione alle **spese (articolo 18)**, è previsto le stesse siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all'arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione.

Ai sensi dell'**articolo 19**, l'Accordo non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.

Le disposizioni finali hanno ad oggetto, come di consueto, l'ambito di applicazione dell'Accordo (**articolo 20**), la soluzione delle controversie ad opera delle Autorità centrali o, in mancanza di accordo, per via diplomatica (**articolo 21**), le modalità per l'entrata in vigore, stabilita trenta giorni dopo la seconda delle due notifiche (**articolo 22**), nonché la modifica e l'eventuale cessazione dell'Accordo stesso, attraverso comunicazione scritta e con effetto al 90° giorno (**articolo 24**).

Accordo di mutua assistenza in materia penale

L'Accordo di mutua assistenza in materia penale si compone di **31 articoli**, preceduti da un breve preambolo.

L'**articolo 1** è dedicato alle **definizioni** dei termini adottati nel testo.

L'**articolo 2** definisce l'**ambito di applicazione** dell'Accordo, precisando che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri. La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Con l'**articolo 3** viene disciplinata la **doppia incriminabilità**.

Le autorità centrali incaricate della trasmissione e ricezione delle domande di assistenza penale sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Procuratore Generale e il Ministero della giustizia per la Nigeria (**articolo 4**).

I successivi articoli disciplinano **forma e contenuto della domanda** di assistenza (**articolo 5**), le sue **modalità di esecuzione** (**articolo 6**) e le circostanze per uno Stato richiesto sottese al **rifiuto** o al **rinvio** dell'assistenza (**articolo 7**).

Gli articoli da 8 a 18 disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire **oggetto di una richiesta di cooperazione**: la ricerca di persone (**articolo 8**), la citazione e notificazione di documenti (**articolo 9**), l'assunzione di prove (**articoli 10 e 11**), le garanzie da prestare nei confronti delle persone che compaiono nello Stato richiedente a seguito della predetta citazione (**articolo 12**), il trasferimento temporaneo di detenuti (**articolo 13**), la protezione di vittime e testimoni (**articolo 14**), la possibilità di ricorrere alla videoconferenza (**articolo 15**), le attività di produzione di documenti, atti e cose (**articolo 16**), le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede (**articolo 17**), l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della parte richiesta, con esclusione del rifiuto a motivo del segreto bancario (**articolo 18**).

Ai sensi dell'**articolo 19** le Parti si concedono assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali

L'**articolo 20** prevede lo **scambio di informazioni** sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

L'**articolo 22** contempla la trasmissione di sentenze e certificati penali.

I documenti e gli atti forniti non necessiteranno di alcuna certificazione o autentica e saranno ammissibili come prove nello Stato richiedente (**articolo 23**),

Ai sensi dell'**articolo 24** le Parti si impegnano a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza.

L'**articolo 25** dispone che, di regola, le **spese** per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente.

Le domande e la relativa documentazione a sostegno dovranno essere tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso, e dovranno recare il timbro o sigillo ufficiale degli Stati (**articolo 26**).

Un limite all'uso delle informazioni e delle prove fornite, che non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto è previsto dall'**articolo 27**.

L'**articolo 28** stabilisce che la soluzione delle **controversie** eventualmente insorte sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo avvenga attraverso contatti e consultazioni dirette tra le Autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica.

L'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica (**articolo 29**).

L'Accordo potrà essere modificato in ogni momento per mutuo consenso degli Stati (**articolo 30**). Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dall'Accordo con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi novanta giorni dalla data della predetta comunicazione (**articolo 31**).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati italo-nigeriani in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti a Roma l'8 novembre 2016, approvato dall'Assemblea del Senato l'11 luglio 2019, si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati.

L'**articolo 3 riguarda la copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal provvedimento, come di seguito dettagliati:

- a. **euro 25.835 a decorrere dal 2019** (di cui 21.835 euro oneri valutati ed euro 4.000 imputati a rimanenti spese) per l'attuazione dell'**Accordo di estradizione**;
- b. **euro 53.531 a decorrere al 2019** (euro 36.331 oneri valutati ed euro 17.200 per rimanenti spese) per l'attuazione dell'**Accordo di mutua assistenza in materia penale**;
- c. **euro 121.354 a decorrere al 2019** (euro 118.354 oneri valutati ed euro 3.000 per rimanenti spese) per l'attuazione dell'**Accordo sul trasferimento delle persone condannate**.

A tali **oneri complessivamente ammontanti ad euro 200.720 annui a decorrere dal 2019** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento originario (AS 987) è corredato di una relazione illustrativa nella quale si legge, con riferimento a tutti e tre gli Accordi, , "che essendo stati stipulati successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".

Nell'Analisi tecnico-normativa che pure accompagna il ddl viene precisato che l'**Accordo di estradizione** si inserisce nel contesto normativo definito dall'art. 696 c.p.p., che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli artt. 697-722 c.p.p. che regolano l'estradizione per e dall'estero. L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (artt. 10 e 26). Quanto all'**Accordo di mutua assistenza in materia penale** il contesto normativo è delineato dagli artt. 723-729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero. Il quadro normativo nazionale per l'**Accordo sul trasferimento delle persone condannate** è delineato dagli artt. 730-746 c.p.p. che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e di quelle italiane all'estero, dalla L. 334/1988 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983*) e dalla

[L. 565/1988](#) (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee*).

L'ATN evidenzia, infine, che la ratifica dei tre accordi avviene secondo il disposto dell'art. 80 Cost.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.